



ASP – ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.

Lotto n. 1A

Capitolato tecnico dell'assicurazione

**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)**

Decorrenza ore 24.00 del

Scadenza ore 24.00 del

Sommario -

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	5
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede	5
Art. 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio.....	5
Art. 1.3 Determinazione e regolazione del premio.....	5
Art. 1.4 Revisione dei prezzi	5
Art. 1.5 Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 1.6 Durata del contratto	6
Art. 1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato	6
Art. 1.8 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	7
Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge	7
Art. 1.10 Produzione di informazioni sui sinistri	7
Art. 1.11 Modalità per il recupero delle franchigie.....	8
Art. 1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	8
Art. 1.13 Interpretazione del contratto	8
Art. 1.14 Oneri fiscali.....	8
Art. 1.15 Foro competente.....	8
Art. 1.16 Comunicazioni.....	8
Art. 1.17 Coassicurazione e delega	9
Art. 1.18 Clausola Broker	9
Art. 1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 1.20 Sanctions Clause	10
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA	11
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	11
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO	11
Art. 2.0 Descrizione del rischio	11
Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione	12
Art. 2.2 Estensione territoriale	13
Art. 2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi	13
Art. 2.4 Garanzie a titolo esemplificativo	13
Art. 2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione	14
Art. 2.6 Rinuncia alla rivalsa	15
Art. 2.7 Esclusione Coronavirus (verificare operatività in base ad offerta tecnica).....	15
Art. 2.8 Esclusione Cyber e Data.....	15
SEZIONE 3. CONDIZIONI PARTICOLARI	17
Art. 3.1 Malattie professionali.....	17
Art. 3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività.....	17
Art. 3.3 Committenza veicoli	17
Art. 3.4 R.C. integrativa auto.....	17
Art. 3.5 Responsabilità civile personale	17
Art. 3.6 Danni da incendio	18
Art. 3.7 Danni da furto	18
Art. 3.8 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)	18
Art. 3.9 Danni da inquinamento accidentale	18
Art. 3.10 Spese di pronto intervento	18
Art. 3.11 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile	19
Art. 3.12 Danni a cose in consegna o custodia	19
Art. 3.13 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento	19
Art. 3.14 R.C. personale distaccato/comandato.....	19
Art. 3.15 R.C. incrociata, appalto, sub-appalto	19

Art. 3.16 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore	19
Art. 3.17 Postuma da lavoro eseguito.....	19
Art. 3.18 Rinuncia alla surroga	19
Art. 3.19 Patrimoniali non consecutivi.....	20
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO	21
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO	22
SCHEDA DI POLIZZA	23

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia e/o Società: L'Impresa Assicuratrice.

Contraente. Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

Assicurato. La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato: Howden Assiteca S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;

- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Retribuzioni lorde

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato frontespizio di polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 61° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.3 Determinazione e regolazione del premio

Il premio offerto dalla Società è da intendersi quale premio forfettario.

Non è pertanto prevista alcuna regolazione del premio alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.

Art. 1.4 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 3 con decorrenza dal momento della stipula del contratto o dalla diversa data di avvio del servizi, indicata nel frontespizio di polizza e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente il contratto potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 1 anno.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ma non oltre 180 giorni.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso/ la rescissione dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di recedere/rescindere, con pari effetto, il contratto facente parte del medesimo lotto, assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto. (Lotto Unico Polizza RCT/RCO e Polizza LMA mezzi di proprietà dell'Ente).

Art. 1.7 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa
- b) denuncia passiva

a) Denuncia Cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- Contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuale ulteriore documentazione di sua provenienza e/o in suo possesso utile alla migliore gestione del sinistro.
- La Società provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b).

b) Denuncia passiva

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società o al Broker, compreso se in suo possesso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità. La Società procederà all'apertura del sinistro, provvedendo con la massima diligenza all'istruttoria e alla gestione dello stesso, tramite propri periti e liquidatori incaricati, anche reperendo

ulteriori elementi di comprova della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità a tutela dell'interesse dell'Assicurato.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

Art. 1.8 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale, salvo diversa pattuizione tra la Società e il Contraente. La Contraente si impegna a dare riscontro alla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni di calendario dalla richiesta della Società. Decorso tale termine si intenderà "SILENZIO ASSENSO" e la Società procederà con la liquidazione del sinistro.

Art. 1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.10 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a. sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
- b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d. sinistri senza seguito;
- e. sinistri respinti;
- f. sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 1.11 Modalità per il recupero delle franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Art. 1.12 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 1.13 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 1.14 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.15 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo della residenza/sede legale del Contraente/Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Art. 1.16 Comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte, anche per il tramite del Broker, con lettera raccomandata o e-mail o telefax o PEC o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. A tale

fine, dato atto che l'Assicurato è assistito dal Broker, come da successivo art. 17, al momento della stipula del contratto saranno formalizzati i recapiti delle parti e del Broker per dette comunicazioni. A fronte di quanto sopra, ogni comunicazione della Compagnia o di suoi incaricati per la gestione dei sinistri si intenderà efficace nei confronti dell'Assicurato solo se inviata al Broker, non riconoscendosi effetti decadenziali, né oneri di sorta a carico dell'Assicurato, a comunicazioni indirizzate a recapiti diversi dai domicili del Broker.

Art. 1.17 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 1.18 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo- dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker ai domicili elettronici comunicati al momento della stipula del contratto.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla Compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

4. Il Broker invierà alla Società, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della comunicazione.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

Art. 1.19 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.20 Sanctions Clause

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2021

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

Art. 2.0 Descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Azienda Contraente comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Asti Servizi Pubblici S.p.A. è una società mista a controllo pubblico multiutility, costituita per gestire servizi pubblici e privati, che opera con prevalenza nella Provincia di Asti ma anche nel territorio nazionale e internazionale, come risultante dai dati registrati presso la C.C.I.A.A di Asti, fra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- il servizio idrico integrato (SII,) comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile, produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio, compresi gli allacciamenti alle pubbliche reti, nonché degli impianti ausiliari di trattamento e trasformazione del materiale prodotto in energia; spurgo delle fosse imhoff, pozzi neri e simili, pulizia caditoie stradali, manutenzione fontane, cassette dell'acqua, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi e da impianti di depurazione di gestione propria, acquisto e vendita di acqua all'ingrosso, laboratorio analisi e servizio cartografico
- i servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, anche speciali e pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione delle bonifiche ambientali nonché, la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere;
- i servizi relativi allo spazzamento, pulizia e diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché la progettazione, realizzazione, proprietà, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere;
- i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, l'accalappiamento cani randagi;
- i servizi di trasporto pubblico di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio;
- i servizi di noleggio autobus con conducente ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusa la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; presta i servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli;
- i servizi di manutenzione di automezzi, i servizi di riparazione meccaniche e motoristiche, di carrozzeria, ed elettronica;
- i servizi e le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre e la cremazione, ed ogni attività per l'ampliamento, la modifica e la costruzione delle strutture cimiteriali, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere, compresi quelli di illuminazione votiva;
- i servizi di produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti, opere e reti di distribuzione del calore ed energia elettrica, anche tramite sub-concessione a enti terzi;
- servizi di interesse turistico ed attività culturali;
- la gestione dei parcheggi, nonché la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione dei relativi impianti ed opere; i servizi di rimozione forzata e di blocco dei veicoli.
- nonché qualsiasi altra attività risultante dallo Statuto e dal certificato C.C.I.A.A.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda provvede inoltre direttamente, ovvero mediante contratto di incarico professionale o di appalto, alla progettazione e costruzione degli impianti.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente e dalle società assicurate, che si impegnano, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'Assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile degli Assicurati, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committenti, organizzatori, promotori o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" in concessione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente-Assicurato.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Si precisa che l'assicurazione RCT e RCO vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

Art. 2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

Art. 2.4 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà, gestione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria di ogni manufatto, opera o bene, nonché di aree e terreni. Ove i beni fossero di proprietà di proprietà degli Enti soci dell'Assicurato, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore;
2. dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, e/o di reti fognarie e impianti di depurazione.

La garanzia comprende i danni causati da erogazione di acqua alterata;

Si intendono inclusi in garanzia i lavori di costruzione e/o ampliamento e/o manutenzione e/o installazione degli impianti, della rete e gli allacciamenti all'utenza.

Sono inoltre compresi i danni da spargimento di acqua e/o rigurgito e/o bagnamento anche se non sono conseguenti a malfunzionamento e/o occlusione e/o rotture accidentali di impianti e/o condutture e/o depositi;

3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
4. da lavori edili e/o di impiantistica in genere, scavi, posa in opera sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati o impianti e altri lavori in genere;
5. da cedimento e/o franamento e/o vibrazioni e/o subsidenza del terreno;
6. a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
7. a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
8. a opere e impianti sotterranei;
9. da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza.
10. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
11. ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore;
12. dalla gestione del servizio di infermeria e primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, esclusa in ogni caso la responsabilità professionale medica;
13. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
 - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere;
 - spettacoli, e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;

- compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
 - 14. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
 - 15. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
 - 16. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
 - 17. dalla proprietà e/o impiego di cani ed altri animali;
 - 18. da urto, collisione, ribaltamento dei veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti le ubicazioni aziendali in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato;
 - 19. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
 - 20. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al Titolo X del Codice delle Assicurazioni D.lgs 209/2005 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
 - 21. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
 - 22. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
 - 23. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree aziendali, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
 - 24. cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.
- La presente estensione di garanzia si intende valida relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande.
- Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente
- 25. dalla responsabilità civile derivante dai contenitori di rifiuti.
 - A. Rischio statico di tutti i contenitori, (navi metalliche, cassonetti portarifiuti metallici o in vetroresina, contenitori per la raccolta differenziata in genere, etc.), di proprietà o in dotazione della Contraente, posti in aree pubbliche o private;
 - B. Danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori in genere, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi;
 - C. Danni subiti dagli autoveicoli in sosta e cagionati dai cassonetti, anche nell'ambito della loro movimentazione manuale, ivi compresi i danni da incendio;
 - D. Sono compresi anche i danni a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, quali, a titolo esemplificativo, temporali, raffiche di vento di qualunque intensità, che diano luogo a movimento dei contenitori assicurati o loro componenti;
 - 26. dalla responsabilità civile derivate dalla gestione di ecocentri, anche di proprietà di terzi;

Art. 2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni D.lgs 209/2005 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari **Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;**

- b. derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d. da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**.

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- a. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- b. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali;
- c. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- d. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- e. derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- f. derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- g. derivanti da atti di terrorismo;
- h. derivanti da sabotaggio e guerra.

Art. 2.6 Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e nei confronti delle persone di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività, nonché nei confronti delle società e/o imprese che abbiamo con il Contraente/Assicurato rapporti diretti di controllo o di collegamento, o che siano a loro volta controllate, nonché del relativo personale.

Art. 2.7 Esclusione Coronavirus (verificare operatività in base ad offerta tecnica)

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria, si intendono esclusi ogni genere di responsabilità direttamente o indirettamente causata e/o derivante da, e/o in connessione con e/o attribuibile a:

- a. coronavirus (COVID-19)
- b. sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-cov-2)
- c. qualsiasi mutazione o variazione di SARS – cov-2
- d. qualsiasi genere di minaccia relativa ai punti a), b) o c) sopra riportati.

Art. 2.8 Esclusione Cyber e Data

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente si prende atto di quanto segue:

- 1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:
 - 1.1 Attacco informatico o Incidente informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi Attacco informatico o Incidente informatico; o

- 1.2 Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati informatici.
a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza;
- 2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa clausola sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 3 La presente norma e sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un Attacco informatico, Incidente informatico o un Dato informatico e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.
- 4 Se la Società sostiene che in ragione della presente clausola la perdita subita dall'Assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

SEZIONE 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

Art. 3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

La garanzia non è operante per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

Art. 3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Art. 3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Art. 3.4 R.C. integrativa auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

Art. 3.5 Responsabilità civile personale

a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

b) Rc personale degli amministratori

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori del Contraente, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

Art. 3.6 Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

Art. 3.7 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Art. 3.8 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

Art. 3.9 Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, causati da un fatto accidentale ed improvviso.

Sono comprese le spese sostenute dall'assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla società.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza R.C. Inquinamento - Ambientale, la presente estensione opererà in eccesso.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Art. 3.10 Spese di pronto intervento

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dall'Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un sinistro di cui l'Assicurato sia ritenuto responsabile purché coperto dalle garanzie prestate dal presente contratto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

Art. 3.11 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

L'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

Art. 3.12 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

Art. 3.13 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 3.14 R.C. personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

Art. 3.15 R.C. incrociata, appalto, sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone purché imputabili, ai sensi di legge, dell'Assicurato;
- l'Assicurato, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

Art. 3.16 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

Art. 3.17 Postuma da lavoro eseguito

La garanzia RCT vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni che dovessero avvenire dopo l'esecuzione di lavori edili e/o di impiantistica in genere, scavi e reinterri, posa in opera, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati o impianti e altri lavori in genere, purché denunciati alla Società non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I lavori di cui sopra, possono eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Art. 3.18 Rinuncia alla surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga spettante ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti senza scopo di lucro. che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;

- persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva, purché preventivamente approvata dalla Società.

Art. 3.19 Patrimoniali non consecutivi

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione della sezione", la presente Assicurazione si intende estesa anche alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, per i quali sia pervenuta all'Assicurato richiesta di Risarcimento, ed originatisi dalla attività svolta dall'Assicurato (compresi i danni che si manifestassero e vengano denunciati entro il periodo di validità delle garanzie Postuma da lavori eseguiti).

Per Danni Patrimoniali s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o danneggiamenti a cose, o che siano conseguenza di danni non indennizzabili sulla base della presente assicurazione, ma che comunque l'Assicurato sia tenuto a risarcire a terzi, Fornitori o Clienti.

Tale Estensione opera nei limiti e con la applicazione delle Franchigie o scoperti previsti nella Scheda di Polizza

Esclusioni:

- a. relativi a ritardata o mancata consegna; questa esclusione, tuttavia, non ha validità se l'evento tali danni sono conseguenza di un evento fortuito, improvviso e non dipendente dalla volontà dell'Assicurato;
- b. connessi al mancato utilizzo di mezzi di trasporto in genere (ad esempio: controstallie per le navi, grounding per gli aerei, etc.)
- c. risultanti da attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'Assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- d. derivanti dall'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi;
- e. imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability);
- f. conseguenti a consigli dati, consulenza e/o servizi nel settore informatico, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- g. per risarcimenti di natura sanzionatoria in genere, quali ad esempio i "punitive or exemplary damages";
- h. che gli Assicurati possono cagionarsi tra di loro (RC Incrociata);
- i. Consistenti in penali contrattuali.

Validità Territoriale

L'Assicurazione opera con territorialità Mondo Intero esclusi USA e Canada.

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

Art. n.	Condizione particolare	Franchigia per sinistro (Euro)	Limite di risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
2.1 B	Garanzia RCO	Nessuna	i massimali di polizza RCO
2.7	Franchigia frontale RCT per ogni sinistro	1.000,00	===
3.1	Malattie professionali (RCO)	Nessuna	I massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	1.000,00	2.500.000,00
3.7	Danni da incendio	1.000,00	1.500.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
3.8	Danni da furto	2.500,00	100.000,00
3.9	Danni da inquinamento accidentale	5.000,00	3.000.000,00
3.10	Spese di pronto intervento	1.000,00	250.000,00
3.11	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.	1.000,00	500.000,00
3.12	Danni a cose in consegna o custodia		
3.17	Postuma da lavoro eseguito	1.000,00	1.000.000,00
3.19	Patrimoniali non consecutivi	5.000,00	750.000,00

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 C.C.** le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**
- Art. 1.2 - Decorrenza della garanzia e Pagamento del premio**
- Art. 1.6 - Durata del contratto**
- Art. 1.7 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato**
- Art. 1.15 – Foro competente**
- Art. 1.16 Comunicazioni**
- Art. 1.18 - Clausola broker**
- Art. 1.19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 2.3 - Soggetti esclusi dal novero dei terzi**
- Art. 2.6 - Rinuncia alla rivalsa**
- Art. 3.18 - Rinuncia alla surroga**

La Società

Il Contraente

.....

.....

SCHEDA DI POLIZZA

Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°
.....

Contraente: ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Corso Don Minzoni, 86 - 14100 ASTI
C.F. e P.I. 01142420056
Email: info@asp.asti.it – PEC: asp.asti@pec.it

Compagnia/Assicuratore:

Durata del contratto: 3 anni (con facoltà di proroga per un'ulteriore annualità)
Frazionamento: semestrale
Effetto dalle ore 24:00 del
Rate intermedie al 30.06 e al 31.12
Scadenza alle ore 24:00 del

Massimali assicurati

Per ogni sinistro **Euro 15.000.000,00**, con il limite di:

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- Euro 15.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- Euro 15.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- euro 15.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- Euro 15.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- Euro 2.500.000,00** per ogni infortunato

L'importo di **€ 15.000.000,00** costituisce la massima esposizione per anno a carico della compagnia.

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è da intendersi quale premio forfettario.

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
TOTALE	

La Società

Il Contraente
